



Fallimento n. 7/2022 - NICOLO' CAGNETTA

IL TRIBUNALE DI TRANI area commerciale

Proc. n. 7/2022 RG

Il Giudice designato dal presidente della Sezione civile,
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 24.11.2022;
Letto il piano del consumatore depositato in data 28.6.2022 da Nicolò Cagnetta (C.F. CGNNCL84R14L109D), nato a Terlizzi il 14.10.1984, residente a Palo del Colle in via Vittorio Veneto n. 28, domiciliato a Terlizzi via Trieste n. 28;
Letta la relazione del 23.4.2019 della dott. Maria Angela Finzi (professionista nominata dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

Rilevato:

- che sul ricorrente grava una debitoria pari a complessivi € **287.592,39** (cui vanno aggiunti i costi della procedura, pari ad € **7.486,88**), di cui:

- a) € 168.113,21 quale debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario verso Banca Monte dei Paschi di Siena (creditore privilegiato);
- b) € 8.500,98 quale debitoria derivante da finanziamento contratto con Banco BPM SPA (ex Profamily s.p.a.) (creditore chirografario);
- c) € 47.947,20 quale debitoria derivante da finanziamento contratto con Compass Banca s.p.a. (creditore chirografario);
- d) € 31.415,00 quale debitoria derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio verso Italcresi s.p.a. (creditore chirografario);
- e) € 31.616,00 quale debitoria derivante da finanziamento con delegazione di pagamento ex D.P.R. 180/1950 e trattenuta in busta paga con versamento diretto dal datore di lavoro alla società finanziaria Italcresi s.p.a. (creditore chirografario);

- che il ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) della proprietà di un bene immobile, sito nel Comune di Palo del Colle in via Vittorio Veneto n. 28, distinto al N.C.E.U. al foglio 29, p.lla 575, sub 4, cat.A3, 5 vani;
- b) della titolarità di autovetture e motociclo, meglio indicati nella relazione dell'OCC;
- c) di rapporti di conto corrente e deposito con giacenze di modico valore, meglio indicati nella relazione dell'OCC;

- che, in base alla relazione dell'OCC, l'istante è dipendente dal 2007 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Caporal maggiore Capo, presso l'82° reggimento – fanteria Torino, con sede a Barletta in via Andria, con stipendio medio mensile netto di € **2.320,92** da cui vanno decurtate le seguenti trattenute:



a) € 305,00 per cessione del quinto dello stipendio (contratto stipulato con Italcredi S.p.a. n.143921);

b) € 304,00 per delegazione di pagamento (contratto stipulato con Italcredi S.p.a. n. 143943);

c) € 515,68 per rata mutuo ipotecario MPS;

d) € 143,50 per rata ex Profamily s.p.a.;

e) € 491,81 per rata Compass Banca s.p.a.;

-che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per spese correnti (Enel, gas, TARI, oneri condominiali e acqua, spese auto) ammonta in media ad € 303,87 mensili;

- che il piano prevede (per la durata complessiva di 27 anni, la corresponsione di una rata mensile complessiva pari ad € 714,83, di cui € 515,68 verso MPS, secondo l'originario piano di ammortamento, e di € 199,15 mensili verso il complesso dei creditori chirografari), tramite:

a) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso del procuratore, secondo gli importi e la tempistica meglio indicati nel piano stesso);

b) successivamente, a far data dalla omologa e dopo che siano stati onorati i crediti in prededuzione, il pagamento al 100% del credito vantato da MPS (creditore privilegiato), secondo l'originario piano di ammortamento contratto nel 2019, ma con la moratoria di un anno e pertanto con il versamento della prima rata dopo l'omologa entro il mese di febbraio 2023;

c) contestualmente al pagamento del creditore privilegiato, il pagamento con rata mensile e costante di € 199,15 per un totale di 10 anni a partire dal mese di febbraio 2023 del credito vantato da Compass Gruppo Mediobanca, Banco BPM s.p.a. e Italcredi s.p.a. nelle seguenti modalità: verso Compass il versamento di € 9.589,44 (che rappresenta il 20% della debitoria nei confronti del creditore); verso Banco BPM s.p.a. il versamento di € 1.700,20 (che rappresenta il 20% della debitoria nei confronti del creditore); verso Italcredi s.p.a. il versamento di € 6.283,00, quale debitoria per il prestito contro cessione del quinto (che rappresenta il 20% della debitoria nei confronti del creditore); verso Italcredi s.p.a. il versamento di € 6.323,20, quale debitoria per finanziamento con delegazione del pagamento (che rappresenta il 20% della debitoria nei confronti del creditore);

-che con il piano il ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di € 199.495,93 a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 287.592,39;

-che il ricorrente può offrire, come garanzia, il suo stipendio mensile, pari ad € 2.320,92;

Lette le osservazioni al piano del consumatore presentate nell'interesse di Italcredi s.p.a. (creditore chirografario), intervenuta nella procedura, la quale si è opposta alla omologazione del piano, così come formulato, evidenziando il difetto del presupposto della meritevolezza previsto dall'art. 7 della l. n. 3/2012, in quanto la situazione di sovraindebitamento del ricorrente risulta essere derivata proprio dal suo imprudente ricorso al credito, con aggravamento consapevole della condizione di difficoltà finanziaria. Il creditore ha precisato che non può dirsi che l'istante si sia trovato nella progressiva difficoltà di onorare i debiti a causa della rata dovuta all'ipotecario, in



quanto il Cagnetta doveva già sopportare altri debiti contratti in precedenza, ed in particolare proprio quelli muniti di cessione del quinto e delegazione di pagamento di cui si è resa cessionaria Findomestic s.p.a., entrambi contratti nel 2016.

Tanto premesso,

OSSERVA:

A) In ordine all'ammissibilità del piano.

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale nozione, Cass. civ., Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), come rilevato dall'OCC la proposta è ammissibile dal punto di vista soggettivo, ex artt. 6 e 7 della legge n. 3/2012.

Ed invero l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dal ricorrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale (il debito più rilevante è rappresentato da un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per € 168.113,21).

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano del consumatore ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), della legge n. 3/2012, posto che ai fini della disciplina in questione *“si intende: b) per “consumatore”, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

B) In ordine alla durata del piano (27 anni dal soddisfo delle somme in prededuzione).

Va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della l. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - reputa il tribunale che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, considerato che la l. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e seguenti, le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - con la nuova configurazione dell'istituto (che ricomprende la ristrutturazione dei debiti e il concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui



è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità *tout court* della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata consistente del programma di pagamento.

C) In ordine al requisito del sovraindebitamento.

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, definito dall'art. 6, co. 2, lett. a), della legge n. 3/2012 come *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'analitica valutazione dell'OCC in relazione all'impossibilità oggettiva del debitore di onorare gli impegni finanziari assunti alle scadenze prefissate, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate dei finanziamenti, dall'altro, che ha determinato il crearsi di un circolo vizioso che ha obbligato l'istante a contrarre nel tempo sempre più debiti, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

D) In ordine alla meritevolezza del piano.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis della l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nell'attestare la fattibilità economica del piano, in particolare, l'OCC ha fondato il proprio giudizio sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente nell'esercito italiano.

Nel caso di specie, in particolare, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia



stata assunta senza la dovuta cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto con la situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Tribunale di Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il Gestore della crisi ha osservato, infatti:

- che l'istante ha deciso di acquistare un immobile nel 2019 per farne una stabile residenza e con il desiderio di formare una famiglia, avendo vissuto fino a quel momento con i genitori;
- che a tale spesa si sono accumulate gli ulteriori esborsi per la sistemazione dell'immobile e l'acquisto del mobilio;
- che hanno contribuito al sovraindebitamento la necessità di acquistare un'auto per recarsi al lavoro e i successivi finanziamenti contratti dal ricorrente nel tempo per estinguere e pagare le rate dei precedenti finanziamenti.

Il Gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell'indebitamento, riscontrate nei dati documentali, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti dell'istante (che, negli ultimi cinque anni, ha mantenuto una normale condotta finanziaria), quanto piuttosto alla sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti collegate anche ai diritti primari essenziali (alla salute, ad un'esistenza dignitosa) e le rate dei finanziamenti.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare: l'esposizione debitoria non è addebitabile quindi a comportamenti dolosi o improvvidi del debitore.

Occorre peraltro rilevare che, con il D.L. 137/2020 (art. 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del cd. decreto Ristori, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020), che ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del codice della crisi d'impresa, è stato novellato anche il requisito della meritevolezza. E difatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis della l. n. 3/12 disponeva che "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità". La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni, valorizzando anche la colpa lieve.

Con la riforma introdotta dal decreto Ristori, invece, il riferimento terminologico alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi che "il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...). Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può



presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore” e, nel contempo, che la proposta non è ammissibile quando il consumatore “*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*” (art. 7, comma 2, lett. d-ter).

Ora, in primo luogo, va detto che il legislatore ha devalutato il principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano: spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis.

Nel contempo, l’accesso allo strumento in questione è precluso quando emergano quei profili di colpa grave, malafede o frode in capo al consumatore che riducono notevolmente l’imputabilità del sovraindebitamento al debitore. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell’indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori: questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Emerge allora un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l’omologa del piano, anche sulla scorta della giurisprudenza di merito sviluppatasi sul punto, particolarmente elastica ed estensiva (cf. pronuncia del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 2 dicembre 2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti, come si è visto, emerge che il debitore ha fatto ricorso al credito allo scopo precipuo di fronteggiare l’acquisto della propria abitazione e la sua sistemazione, l’acquisto del mobilio, l’acquisto di un’autovettura necessaria a raggiungere il luogo di lavoro, sul presupposto obiettivamente fondato di poter fare affidamento sulla propria capacità di adempiere.

Alla luce di quanto esposto non possono trovare adesione, quindi, le osservazioni formulate dal creditore Italcresi s.p.a. nella memoria del 22.11.2022, che indicando la condotta del debitore come incompatibile con la sussistenza del requisito della meritevolezza.

Occorre poi evidenziare che, nel valutare la colpa grave del consumatore, non si può prescindere dall’esame della correlativa colpa del soggetto finanziatore, che abbia nei fatti sottovalutato la verifica del merito creditizio.

Dall’esame degli artt. 9, co. 3, e 12 bis, co. 3 bis della l. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.U.B., si evince che l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava sul finanziatore: tale lettura è suffragata dall’interpretazione sistematica della norma del T.U.B., fondata sul presupposto dello squilibrio informativo tra operatore finanziario e consumatore, nonché del limitato potere negoziale che incide sulla capacità del consumatore di intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

È evidente difatti che gli istituti di credito e le imprese di finanziamento, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito, sono i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cf. sul punto, tra le altre pronunce, Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale di Napoli, 21 ottobre 2020, secondo



cui “dalla lettura coordinata dell’art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell’istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell’art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell’omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se “abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”, consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall’intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio”.

Peraltro, non può sottacersi che una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a concludere che l’accesso alle procedure sia limitato esclusivamente ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l’ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti (cf. Tribunale di Verona, 5 febbraio 2021). Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando, nel 2012, ha varato le norme in tema di sovraindebitamento, che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in una normativa per contrastare l’usura e i fenomeni ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della ratio nella norma e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie – di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l’entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente induce a un giudizio di responsabilità per una condotta che ha determinato sovraindebitamento. Al debitore cioè non può farsi una colpa per la mera entità del debito, cioè per la sproporzione consapevole tra sostanze e misura del dovuto, ma deve poterglisi imputare una responsabilità qualitativa (connessa cioè ad acquisti obiettivamente non ponderati perché eccessivi o evidentemente voluttuari) del sovraindebitamento.

Il che – come già evidenziato – deve escludersi nel caso di specie.

E) In ordine alla alternativa liquidatoria.

Con riguardo alla convenienza del piano del consumatore rispetto all’ipotesi di alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, si è visto che il patrimonio del ricorrente è costituito:

- da un bene immobile, sito nel Comune di Palo del Colle in via Vittorio Veneto n. 28, distinto al N.C.E.U. al foglio 29, p.lla 575, sub 4, cat.A3, 5 vani. Sull’ immobile grava ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena;
- da alcune autovetture e motociclo, meglio indicati nella relazione dell’OCC, la cui liquidazione produrrebbe un insufficiente realizzo;



- da giacenze di modico valore relative a depositi e conti correnti, meglio indicati nella relazione dell'OCC.

L'alternativa liquidatoria, in definitiva, non presenta alcuna convenienza, considerato tra l'altro che "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi" (art. 7, co. 1, l. 3/2012); e nel caso di specie è evidente che la vendita forzata dell'immobile gravato di ipoteca, avente valore iniziale di mercato di euro 120.000,00, condurrebbe al soddisfacimento del solo creditore ipotecario.

La proposta è, dunque, rispettosa della ratio della disciplina del sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano proposto. L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, ex art. 13 della l. 3/2012.

Non si procede a regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

1) omologa il piano del consumatore proposto da Cagnetta Nicolò (C.F. CGNNCL84R14 L109D), nato a Terlizzi il 14.10.1984;

2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;

3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter della l. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

4) letto l'art. 12-bis, co. 3, della legge n. 3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della Cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi;

5) dispone che il Gestore della crisi controlli l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n. 3/2012.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi.

Trani, 27.1.2023

Il giudice
Giulia Stano

